



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

## **DETERMINAZIONE N. 389 del 31/12/2020**

**OGGETTO: SERVIZIO PAGHE, CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI TELEMATICI E DI NATURA FISCALE E PREVIDENZIALE AD ESSO COLLEGATI - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. SECONDA TRATTATIVA DIRETTA. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE- CIG ZF026215C9 PROROGA TECNICA.**

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE** è fondamentale garantire la continuità del servizio di servizio paghe, contributi ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale per l'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia

**VISTA** la trattativa diretta m. 760740 avente ad oggetto: "servizio paghe, contributi ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale" dove si chiedeva alla ditta CBA SERVIZI un'offerta per il servizio in oggetto;

**RICHIAMATA** la determinazione di aggiudicazione n. 431 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "Se acquisizione servizio paghe, contributi ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad esso collegati servizio per l'Asp Delia Repetto di Castelfranco Emilia" per il periodo 31/12/2018 – 31/12/2020";

**RICHIAMATA** la determina n. 407 del 10/12/2018 dove si procedeva con una trattativa diretta sulla piattaforma telematica mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) realizzato da CONSIP, avente ad oggetto acquisizione servizio paghe, contributi ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad esso collegati per l'Asp Delia Repetto;

**DATO ATTO** che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza epidemiologica da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, raccomandando la Comunità stessa circa la necessità di applicare misure adeguate;

**VISTI** i numerosi provvedimenti adottati, a partire dal 23/02/2020, per fronteggiare l'emergenza sanitaria e contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 a tutela della salute pubblica, con i quali è stata disposta la sospensione di qualsiasi tipo di attività sociale, sportiva, ricreativa e aggregativa che potesse comportare vicinanza fisica, condivisione di spazi, assembramenti, etc., la cui graduale ripresa è stata possibile solo a partire dal 25/05/2020 con Decreto del Presidente della



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Giunta Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale viene prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, con il quale sono state riviste le misure del D.P.C.M. precedente prevedendo ulteriori limitazioni e restrizioni, nell’ottica di contenimento del contagio;
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, contenente le ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto-legge 28 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020);
- il Dpcm 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);
- il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori bis). (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020 );
- il Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori ter). (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020 );
- il Dpcm 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020);
- il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU Serie Generale n.299 del 02-12-2020);
- il Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori quater). (GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020);

**CONSIDERATO** inoltre che è intenzione dell’amministrazione procedere all’affidamento con una diversa progettualità rispetto a come sono organizzate le attività nel presente affidamento, procedendo a suddivisione delle attività in relazione alla specificità richiesta per ciascuna categoria di servizi



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

offerti separando l'attività di rilevazione delle presenze dall'attività di elaborazione cedolini paghe, pertanto l'Ufficio contratti sta curando la predisposizione degli atti necessari a indire una nuova gara d'appalto per il servizio in oggetto, modificando le categorie di intervento, e per poter procedere con distinte procedure di affidamento.

**VISTO** l'avvio delle nuove procedure di gara (determina a contrarre n.320 del 23/10/2020, acquisizione di preventivi nostro prot.n.1424 del 02/12/2020, )

**RILEVATA** la difficoltà di avviare nuove gare, tenuto conto non solo degli ostacoli organizzativi ma anche della sospensione dei termini delle procedure che è stata disposta con i provvedimenti normativi, della impossibilità ad effettuare sopralluoghi e invio di campionature, la previsione della proroga dei contratti è contemplata all'art. 106 comma 11 del codice dei contratti, che la circoscrive in maniera rigida stabilendo che questa possibilità è condizionata al fatto che sia stata preventivamente prevista nei documenti di gara, ed in mancanza dell'opzione di proroga nei documenti di gara l'unica possibilità che residua è quella che fa riferimento alla c.d. proroga "tecnica", individuata anche alla luce di un certo orientamento giurisprudenziale;

**DATO ATTO** che tale proroga è stata ritenuta ammissibile in circostanze eccezionali – quale è appunto l'emergenza sanitaria – per una sola volta e per un periodo di tempo limitato, che comunque non può essere superiore a quanto strettamente necessario per lo svolgimento della procedura di gara per la selezione del nuovo contraente, questa proroga "tecnica" è stata ritenuta legittima in funzione della necessità di garantire il principio di continuità dell'azione amministrativa e sembra quindi trovare giustificazione proprio in relazione a situazioni emergenziali come quella in corso, che impongono di individuare tutti i possibili strumenti volti ad evitare che i committenti pubblici non possano far fronte allo svolgimento delle funzioni e delle attività di loro competenza;

**DATO ATTO** che la proroga tecnica del contratto di somministrazione di lavoro in essere che si intende porre in essere è conforme ai principi che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo in materia di proroga ed in particolare:

- ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;
- ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto in essere al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa; \_ l'utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- avrà durata per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e pertanto nelle more dell'aggiudicazione di due nuove gare;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza pronunciata sulla fattispecie della proroga tecnica:



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017, con cui si è affermato che "La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali,

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882, che afferma che la proroga "è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"

Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194, che precisa che "la clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, all'ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto e, inoltre, come chiarito dalla unica giurisprudenza anche del Giudice d'Appello, il rapporto tra la regola, cioè la gara, e l'eccezione, cioè la possibilità di — limitata — proroga, se prevista, si riflette sul contenuto della motivazione, giacché ove l'amministrazione opti per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria; per contro, solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale".

Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337 che statuisce che "in mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara, la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi; (Vedasi anche Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019)

**DATO ATTO INFINE** che non è possibile provvedere con un "contratto ponte" nelle more della conclusione della gara, per il periodo che va dalla scadenza del contratto in essere alla data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in corso, a causa della complessità del servizio e della tipologia del servizio che potrebbe comportare, a ricaduta, disservizi nelle attività;

**RITENUTO** quindi di dover disporre proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Ditta CBA DR STP S.r.l. VIALE TRENTO 56 38068 ROVERETO (TN) P.I. 01854700224 del contratto avente ad oggetto: "servizio paghe, contributi ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad esso collegati", per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, per un importo complessivo di € 1.565,40, sul CIG ZF026215C9, dando atto che la proroga è disposta fino al 31 MARZO 2021 e comunque fino alla conclusione della procedura di gara sopra citata;



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

### VISTI

- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014,
- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 27 del 01.10.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

**VERIFICATO CHE** non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente e formalmente richiamate,

- 1) di disporre ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, proroga tecnica del contratto in essere avente ad oggetto: “servizio paghe, contributi ed adempimenti telematici e di natura fiscale e previdenziale ad esso collegati” in essere con la Ditta CBA DR STP VIALE TRENTO 56 38068 ROVERETO (TN) a favore di Asp “Delia Repetto” per un importo complessivo di €1.565,40 sul CIG ZF026215C9, dando atto che la proroga è disposta fino al 31 marzo 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure di gara sopra citate;
- 2) di comunicare il presente provvedimento alla Ditta CBA DR STP VIALE TRENTO 56 38068 ROVERETO (TN);
- 3) di stabilire che restano invariate le ulteriori condizioni contrattuali ed economiche, dando atto che il suddetto servizio dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto delle condizioni, termini e modalità indicati nel precedente capitolato speciale d'appalto posto a base di gara e che, in copia, si conserva agli atti.
- 4) Di dare atto che tale proroga è esclusivamente finalizzata ad evitare l'interruzione del servizio nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara essendo intenzione dell'amministrazione procedere all'affidamento con una diversa progettualità rispetto a come sono organizzate le attività nel presente affidamento, procedendo a suddivisione delle attività in relazione alla specificità richiesta per ciascuna categoria di servizi offerti separando l'attività di rilevazione delle presenze dall'attività di elaborazione cedolini paghe, pertanto l'Ufficio contratti sta curando la predisposizione degli atti necessari a indire una nuova gara d'appalto per il servizio in oggetto, modificando le categorie di intervento, e per poter procedere con distinte procedure di affidamento.
- 5) di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

**IL DIRETTORE**  
**(dott.ssa Zini Elena)**

*Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>).*